



COMUNE DI VILLONGO

Il Sindaco

OGGETTO: COMUNICAZIONE SULLA MODIFICA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MERITO AL TEMA DELLA GESTIONE DEI CANI E DELLA RACCOLTA DI ESCREMENTI

Care/i concittadine/i, il decoro e la pulizia di Villongo rappresentano una priorità per l'Amministrazione Comunale.

Un paese ordinato e pulito richiede – oltre ai doverosi sforzi dell'Amministrazione comunale – anche la collaborazione di tutti i cittadini.

In quest'ottica, sono certamente da censurare i comportamenti dei conduttori di cani che non raccolgono gli escrementi prodotti dai loro animali in luoghi pubblici.

Per cercare di porre un freno a questa prassi che – purtroppo – è abbastanza diffusa, comunico che il Consiglio Comunale di Villongo ha modificato il *“Regolamento di Polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini”* e il *“Regolamento per l'uso di parchi pubblici, giardini pubblici, attrezzature ludiche o sportive e di arredi urbani”*.

Le modifiche hanno riguardato le regole sulla conduzione dei cani sul territorio comunale e – in particolare – il tema dell'obbligo di RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI.

Ebbene, le modifiche introdotte prevedono che - a partire dal 16 giugno del 2025 - le persone che conducono uno o più cani in un luogo pubblico, aperto al pubblico, in un parco o in un giardino pubblico a Villongo sono tenuti a raccogliere gli escrementi, avere con sé strumenti idonei alla raccolta degli stessi e a depositarli in cestini portarifiuti.

Ma non solo.

Sempre a partire dal 16 giugno 2025, i conduttori degli animali saranno tenuti (ed è questa la vera novità) ad avere con sé – per tutto il tempo della camminata – strumenti per la raccolta degli escrementi, ossia sacchetti igienici da utilizzare per raccogliere le feci e che dovranno essere esibiti alla Polizia Locale in caso di verifica e/o richiesta.

Evidentemente, questa nuova regolamentazione mira a incentivare tutti i conduttori di cani a portare con sé sacchetti igienici e a utilizzarli in caso di necessità.

Dunque, **invito tutti i conduttori di cani a portare con sé più sacchetti igienici così da poter dimostrarne - in ogni momento della camminata - la disponibilità alla Polizia locale in caso di verifica e a raccogliere gli escrementi dei propri animali.**

I controlli della Polizia Locale sul possesso dei sacchetti igienici inizieranno a partire dal 16 giugno 2025 – giorno di entrata in vigore delle modifiche regolamentari di cui sopra.

Di seguito si riporta il testo dei nuovi articoli dei due regolamenti. La presente ha finalità informativa e verrà consegnata a tutti gli abitanti di Villongo.

Inoltre, colgo l'occasione per comunicare che l'Amministrazione comunale ha acquistato circa venti CONTENITORI/CESTINI per deiezioni canine che sono in fase di installazione sul territorio, così da facilitare il rispetto degli obblighi sopra descritti.

Infine, mi permetto di invitare tutti a trattare gli animali con amore e rispetto, in quanto anch'essi sono portatori di diritti tutelati e sono una preziosa e fondamentale risorsa affettiva per tutti noi.

Colgo l'occasione per salutarVi e resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Sindaco

Avv. Francesco Micheli



COMUNE DI VILLONGO

Il Sindaco

MODIFICHE AI REGOLAMENTI COMUNALI

1) Nuovo articolo 26 del “Regolamento di Polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini”, intitolato “Conduzione di cani o di altri animali domestici in luogo pubblico e aperto al pubblico”

1. Il proprietario e il detentore di un cane o di altro animale domestico è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale in luogo pubblico o aperto al pubblico e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane o di altro animale domestico è tenuto a:
 - a) condurre il cane o altro animale domestico, purché sia in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sugli stessi;
 - b) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a quella di legge durante la conduzione dell'animale, fatte salve le aree destinate all'attività motoria di cani o altri animali domestici individuate dal Comune di Villongo;
 - c) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane o altro animale domestico in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - d) affidare il cane o altro animale domestico a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - e) evitare che gli animali rechino disturbo e danno alla quietà pubblica e assicurarsi che gli stessi abbiano un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vivono o in cui si trovano.
3. È obbligo del proprietario e del detentore che conduce il cane o altro animale domestico in un luogo pubblico o aperto al pubblico di raccogliergli le feci, avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse e a depositarle in cestini portarifiuti. Gli strumenti idonei alla raccolta delle feci dovranno essere esibiti – su richiesta – ai soggetti incaricati dell'osservanza della presente disposizione. Ai trasgressori del presente articolo è fatto carico di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico, fatta salva la sanzione amministrativa.
4. Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma non si applicano agli utenti privi della vista o invalidi e accompagnati da cani guida.

2) Nuovo articolo 7 del “Regolamento per l'uso di parchi pubblici, giardini pubblici, attrezzature ludiche o sportive e di arredi urbani”, intitolato “Detenzione dei cani o altri animali domestici”.

1. È ammesso l'accesso di cani o altri animali domestici in parchi pubblici e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo, nonché, dalla vigente normativa.
2. Il proprietario e il detentore di un cane o di altro animale domestico è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale nei parchi pubblici e giardini pubblici e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
3. Nei parchi pubblici e nei giardini pubblici, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane o di altro animale domestico è tenuto a:
 - a) condurre il cane o altro animale domestico, purché sia in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sugli stessi. Non è ammessa la conduzione di cani o altri animali domestici nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini o nelle loro vicinanze.
 - b) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a quella di legge durante la conduzione dell'animale;
 - c) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane o altro animale domestico in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - d) affidare il cane o altro animale domestico a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - e) evitare che gli animali rechino disturbo e danno alla quietà pubblica e assicurarsi che gli stessi abbiano un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vivono o si trovano.
4. È obbligo del proprietario e del detentore che conduce il cane o altro animale domestico in parchi pubblici e giardini pubblici di raccogliergli le feci, avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse e a depositarle in cestini portarifiuti. Gli strumenti idonei alla raccolta delle feci dovranno essere esibiti – su richiesta – ai soggetti incaricati dell'osservanza della presente disposizione. Ai trasgressori del presente articolo è fatto carico di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico, fatta salva la sanzione amministrativa.
5. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano agli utenti privi della vista o invalidi e accompagnati da cani guida.